

GUIDA AI SUSSIDI ANTICRISI 2011

Misure per le famiglie e le imprese
Finalità, beneficiari e modalità di richiesta dei sussidi

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
Regione del Veneto



Regione Veneto



Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale



GAL Venezia Orientale

Indice

Presentazione.....	1
Introduzione.....	2
1 Le misure per le famiglie.....	3
1.1 Agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas.....	3
1.2 Credito per i nuovi nati.....	4
1.3 Contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione.....	5
1.4 Buono Libri.....	6
1.5 Buono Trasporto.....	7
1.6 Indennità di mobilità.....	8
1.7 Indennità di mobilità anticipata.....	9
1.8 Indennità di mobilità in deroga.....	10
1.9 Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi.....	11
1.10 Lavoro occasionale di tipo accessorio.....	12
1.11 Buoni Vacanze Italia.....	14
1.12 Buono scuola.....	15
1.13 Buono borsa di studio.....	16
1.14 Carta acquisti.....	17
1.15 Interventi una tantum per spese straordinarie ed urgenti.....	18
1.16 Assegno di maternità dei Comuni.....	19
1.17 Assegno di cura per non autosufficienti.....	20
1.18 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente).....	21
1.19 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori parasubordinati).....	22
1.20 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori agricoli).....	23
1.21 L'assegno di sostegno per famiglie con almeno 3 figli.....	24
1.22 Agevolazioni canone RAI.....	25
1.23 Riduzione/Esenzione canone fisso telefonico.....	26
1.24 Agevolazioni per la navigazione Internet.....	27
2 Le misure per le imprese agricole.....	28
2.1 Agevolazioni per il credito di esercizio.....	28
2.2 Agevolazioni per il consolidamento di passività onerose.....	29
3 Le misure per le imprese artigianali, industriali e di servizio.....	30
3.1 Interventi finanziari anticrisi alle PMI.....	30
3.2 Riscossione di crediti dalle pubbliche amministrazioni.....	31
3.3 Indennizzi per le imprese commerciali in crisi.....	32
4 Glossario.....	33
5 Riferimenti operativi presso i comuni della Venezia Orientale.....	35

Presentazione

Questa nuova GUIDA AI SUSSIDI ANTRICRISI 2011 è un'iniziativa voluta dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, l'organismo riconosciuto dalla Regione Veneto che raggruppa le venti Amministrazioni comunali dell'area nord-orientale della Provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto.

Lo scopo della presente Guida, che aggiorna la versione predisposta lo scorso anno, consiste nel promuovere l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione di cittadini ed imprese per fronteggiare la crisi economica, favorendo la circolazione delle informazioni.

La Guida è consultabile presso gli Uffici comunali aderenti all'iniziativa, nell'intento di supportare i Servizi sociali comunali e gli Uffici relazioni con il pubblico, rispondendo al meglio alle domande dei cittadini. Per favorirne la massima divulgazione, la Guida potrà essere scaricata dai siti web dei Comuni aderenti all'iniziativa.

Si invitano quindi i cittadini ed imprese interessati a contattare gli Uffici competenti per ogni informazione circa i sussidi messi a disposizione dai vari Enti (Ministeri, Regione, ecc.), oltre a eventuali agevolazioni e supporti attivati dai Comuni stessi.

La Guida, finanziata dalla Regione Veneto nell'ambito delle risorse 2009 della L.R. 16/93 è stata realizzata da VeGAL, l'Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, con il supporto tecnico della società di consulenza Starter S.r.l.

Febbraio 2011

*Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
Sindaco di Pramaggiore
Avv. Igor Visentin*

Introduzione

Questa guida è stata elaborata allo scopo di fornire una panoramica sugli strumenti finanziari a disposizione di cittadini e imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dalla crisi economica perdurante.

Nell'elaborazione del documento sono state effettuate alcune scelte, allo scopo di circoscrivere il raggio d'azione dello strumento e connotarne le caratteristiche:

- prendere in considerazione solo misure che danno luogo ad un contributo finanziario (escludendo quindi le “convenzioni” o le modifiche di clausole contrattuali) e che prevedono una “richiesta” da parte del beneficiario (escludendo quindi eventuali sussidi “automatici”);
- escludere le iniziative che fanno riferimento alla fiscalità o alla regolamentazione del mercato del lavoro, considerate troppo complesse e di difficile gestione da parte dei singoli cittadini;
- focalizzare l'attenzione sui sussidi promossi per superare la crisi economica globale (sussidi “anticrisi”) e che facciano riferimento a provvedimenti normativi nazionali, regionali e provinciali.

Nel corso del lavoro è emersa una doppia strategia d'azione, che trova riscontro nella gamma e nella tipologia di sussidi promossi dagli enti competenti.

A livello nazionale è stata privilegiata la scelta di promuovere iniziative nuove e innovative, rivolte alle imprese e, soprattutto, ai cittadini in condizioni svantaggiate.

A livello regionale, si è preferita la strategia di potenziare alcuni strumenti già esistenti e finalizzati a “creare economia”, con un approccio quindi di tipo “indiretto”, rispetto alle esigenze immediate dei cittadini (e quindi non considerati nella Guida). Ad esempio sono state potenziate le formule che stimolano la creazione di nuova imprenditoria, femminile e/o giovanile, è stata varata una nuova legge per l'occupazione ed è stato potenziato il sistema di formazione professionale basato sul Fondo Sociale Europeo.

Tra le iniziative promosse dal Veneto vi sono comunque anche alcune misure direttamente finalizzate a incontrare le esigenze dei cittadini, che si rivolgono al settore agricolo e alle imprese e che, almeno in parte, fanno riferimento a strumenti di finanza agevolata già esistenti.

La presente guida è aggiornata al 1 febbraio 2011.

1 Le misure per le famiglie

1.1 Agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas

Riferimenti normativi

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007
- L. 28 gennaio 2009 n. 2 – Art. 3 comma 9

Finalità

La misura intende garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica ed il gas. Il Bonus Elettrico, inoltre, è previsto per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali.

La misura prevede la possibilità di usufruire di una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica (Bonus Elettrico) e di una compensazione della spesa per la fornitura di gas metano distribuito a rete (Bonus Gas), con una riduzione della spesa, rispettivamente, di circa il 20% per l'energia elettrica e 15% per il gas naturale.

Il Bonus Elettrico viene distribuito attraverso la bolletta. Per il 2011, varia da un minimo di 56 € ad un massimo di 138 €, in rapporto al numero dei componenti della famiglia e delle condizioni di salute.

Il Bonus Gas non si applica al gas in bombola o GPL ed è proporzionato alla tipologia d'uso del gas (solo cottura o anche riscaldamento), alla zona climatica ed al numero dei componenti della famiglia. Per il 2011 può variare da un minimo di 29 € ad un massimo di 183 € per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 46 € ad un massimo di 264 € per le famiglie con più di 4 componenti.

Beneficiari

La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica è riservata ai clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza elettrica installata fino a 3 KW e ISEE fino ad € 7.500 (limite elevato a 20.000 € per le famiglie numerose con 4 o più figli a carico) e clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di speciali apparecchiature medico-terapeutiche. La potenza impegnata può arrivare a 4,5 KW per le istanze presentate da famiglie superiori a 4 componenti. La compensazione per la fornitura di gas naturale è riservata ai clienti domestici con ISEE fino a 7.500 € (limite elevato a 20.000 € per le famiglie numerose con 4 o più figli a carico).

Modalità di richiesta del sussidio

Richiesta presso il Comune di residenza (o presso gli enti da questo designati, come i CAF), mediante compilazione del modulo ed allegando i documenti richiesti.

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
- www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm
- Autorità per l'energia elettrica e il gas (numero verde: 800.166.654 – E-mail: info.sportello@acquirenteunico.it)

1.2 *Credito per i nuovi nati*

Riferimenti normativi

- L. 28 gennaio 2009 n. 2 – Art. 4 comma 1 e 1-*bis*
- D.P.C.M. 10 settembre 2009

Finalità

È un credito agevolato di cui possono usufruire le famiglie con un nuovo figlio nato o adottato negli anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, sostenuto attraverso un Fondo istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia che rilascia garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.

La garanzia viene erogata solo per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, di ammontare non superiore a 5.000 € e a tasso fisso.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti erogati un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di un prestito di € 5.000, da restituire con rate mensili per 60 mesi, la rata mensile sarà di 95,53 € a TAEG 5,65%*.

La misura prevede anche la corresponsione di contributi in conto interessi per le famiglie di nuovi nati o bambini adottati che siano portatori di malattie rare, in modo tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento. In questo caso, la domanda dev'essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

* Aggiornamento al I trimestre 2011.

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

Nel caso di potestà o affidato condiviso è ammesso un solo prestito, mentre, in caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione, rivolgendosi alle banche e agli intermediari finanziari convenzionati e compilando l'apposito modulo.

Informazioni aggiuntive

- Siti web di banche ed intermediari finanziari convenzionati
- www.tuttofamiglia.info

1.3 *Contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione*

Riferimenti normativi

- L. 9 dicembre 1998 n. 431 – Art. 11
- D. lgs. n. 130/2000

Finalità

Il contributo si basa sul Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che eroga sussidi diretti, al fine di contribuire al pagamento dei canoni di locazione (affitto).

L'entità del contributo, proporzionata del costo dell'affitto, può variare a seconda del Comune di residenza e della condizione economica del richiedente.

Beneficiari

Il contributo è erogato a tutti gli intestatari di contratti di locazione di alloggi situati nel Veneto che appartengono a specifiche categorie catastali. Sono comunque esclusi i richiedenti con ISEE familiare superiore a 14.000 €.

Modalità di richiesta del sussidio

Richiesta presso il Comune di residenza (o presso gli enti da questo designati, come i CAF), mediante compilazione del modulo e presentazione dei seguenti documenti:

- Documento di identità del dichiarante (che deve essere il titolare dei contratti di fornitura)
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
- Eventuale intimazione di sfratto

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Edilizia/Fondo+affitti.htm

1.4 *Buono Libri*

Riferimenti normativi

- L. 23 dicembre 1998 n. 448 – Art. 27
- L. R. 25 febbraio 2005 n. 9 – Art. 30
- D. G. R. 25 maggio 2010 n, 1487

Finalità

Il contributo regionale consiste nel rimborso parziale o totale dei costi sostenuti per l'acquisto dei libri di testo necessari per frequentare le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado (statali, paritarie e non paritarie) e le istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa dei libri di testo forniti agli studenti.

Il buono si applica unicamente ai libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche e formative, con esclusione dei dizionari.

Beneficiari

Il buono può essere richiesto dalle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 13.500 € (relativo ai redditi del 2009), con studenti e studentesse residenti nel Veneto e frequentanti un'Istituzione Scolastica Secondaria di I o II grado, nell'anno scolastico in corso.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta va presentata al comune di residenza dello studente, entro i termini indicati dall'apposito bando pubblicato all'inizio dell'anno scolastico, utilizzando il modulo disponibile presso i comuni, gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e le istituzioni scolastiche e formative o scaricando tale modulo dal sito internet della Regione Veneto.

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Istruzione+e+diritto+allo+studio
- www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb.

1.5 Buono Trasporto

Riferimenti normativi

- L. R. 25 febbraio 2005 n. 9 – Art. 30
- D. G. R. 9 marzo 2010 n. 634

Finalità

Il contributo regionale si rivolge alle famiglie con redditi delle fasce inferiori per fornire una copertura parziale della spesa sostenuta o da sostenere nell'anno scolastico in corso per l'acquisto dell'abbonamento a mezzi di trasporto pubblici necessari per raggiungere l'Istituzione Scolastica frequentata. Il contributo riguarda esclusivamente l'abbonamento e non i biglietti di viaggio.

Beneficiari

Il buono può essere richiesto dalle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 17.721,56 € (relativo ai redditi del 2009), con studenti e studentesse residenti nel Veneto e frequentanti un'Istituzione Scolastica Secondaria di II grado o Istituzioni Formative accreditate dalla Regione del Veneto, nell'anno scolastico 2010-11.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta va presentata al comune di residenza dello studente, entro i termini indicati dall'apposito bando pubblicato all'inizio dell'anno scolastico, utilizzando il modulo disponibile presso i comuni e le istituzioni scolastiche e formative o quello scaricato dal sito internet della Regione Veneto.

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Istruzione+e+diritto+allo+studio
- www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb
- Numero Verde 800 177 707 (LUN-VEN, 8.30-14.00)

1.6 *Indennità di mobilità*

Riferimenti normativi

- L. 23 luglio 1991 n. 223 – Art. 7 commi 1-4

Finalità

Lo strumento consiste in un'indennità sostitutiva della retribuzione per fornire un sostegno a particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà e per favorirne il reimpiego.

Tale indennità viene erogata, qualora il licenziamento sia dovuto a:

- esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- riduzione del personale, o trasformazione dell'attività aziendale, oppure ristrutturazione dell'azienda;
- cessazione dell'attività aziendale.

Il sussidio è di carattere temporaneo e può essere erogato per un periodo di tempo variabile, compreso, nelle regioni del centro nord, tra 12 mesi (per lavoratori di età inferiore a 39 anni) e 36 mesi (nel caso di età superiore a 50 anni), e comunque per un periodo non superiore all'anzianità aziendale del lavoratore.

L'entità del sussidio è nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse della busta paga. Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5,84%. Dal 13° mese, è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente né può superare l'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità possono altresì percepire l'assegno per il nucleo familiare, qualora in possesso dei necessari requisiti.

Beneficiari

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
- anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro;
- assunti a tempo indeterminato.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta di sussidio va presentata entro 68 giorni dal licenziamento direttamente all'INPS tramite i propri sportelli competenti per territorio e alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

1.7 *Indennità di mobilità anticipata*

Riferimenti normativi

- L. 23 luglio 1991 n. 223 – Art. 7 comma 5

Finalità

Lo strumento ha lo scopo di aiutare il lavoratore in mobilità ad iniziare un'attività autonoma o imprenditoriale.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante, decurtata delle mensilità già percepite, escluso l'Assegno per il Nucleo Familiare*

*Per il periodo di trattamento anticipato, non spettano gli assegni per il nucleo familiare.

Beneficiari

L'indennità spetta ai lavoratori posti in mobilità, che successivamente decidano di:

- iniziare un'attività autonoma per la quale sia necessaria l'iscrizione alla CCIAA o agli appositi albi professionali o elenchi di categoria;
- iniziare un'attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto per la quale non è prevista l'iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria, compresa l'attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro;
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente.

Chi si rioccupa come lavoratore dipendente – pubblico o privato – nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita a tale titolo in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in massimo 12 rate mensili.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda va presentata, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma, direttamente alla Sede INPS territorialmente competente o per il tramite del Centro per l'Impiego, corredata dalla documentazione che attesti il tipo di attività che l'interessato intende avviare.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

1.8 Indennità di mobilità in deroga

Riferimenti normativi

- L. 23 luglio 1991 n. 223 – Art. 7 commi 1-4

Finalità

È un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione, per una durata fissata dai singoli accordi territoriali.

Per gli anni 2009 e 2010, è possibile cumulare la mobilità in deroga con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio):

- fino a un massimo di 3.000 € per anno solare: cumulo totale delle prestazioni, senza interruzione o sospensione delle stesse e senza obbligo di comunicarlo all'INPS
- oltre i 3.000 €: cumulo parziale con le prestazioni e con obbligo di preventiva comunicazione all'INPS.

Beneficiari

Tutti i lavoratori subordinati compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Tale indennità viene erogata, qualora i lavoratori:

- siano stati licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità;
- abbiano fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento;
- abbiano 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati. Nel computo, possono essere comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata;
- abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda deve essere presentata all'ufficio INPS di competenza territoriale.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

1.9 *Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi*

Riferimenti normativi

- L. 28 gennaio 2009 n. 2 – Art. 19 comma 2
- L. 23 dicembre 2009 n. 191 – Art. 2 comma 130
- Circolare INPS 9 marzo 2010 n. 36

Finalità

Il contributo consiste in una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 €.

Beneficiari

L'indennità viene riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso INPS e con esclusione dei soggetti titolari di redditi da lavoro autonomo, che soddisfino in maniera congiunta le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 € e non inferiore a 5.000 €
- con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a uno
- risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la gestione separata INPS

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta di sussidio va presentata direttamente all'INPS territorialmente competente, utilizzando la modulistica specifica. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni sopra descritte. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

1.10 Lavoro occasionale di tipo accessorio

Riferimenti normativi

- D.Lgs. n. 276/03 – Art. 70 modificato dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12
- D.Lgs. n. 276/03 – Artt. 70-73 modificati dalla Legge n. 133/08
- Decreto Min. Lavoro e P.S. del 12 marzo 2008
- Legge 20 febbraio 2006 n. 96
- Legge 14 maggio 2005 n. 80
- D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 – Artt. 70-73
- Legge 14 febbraio 2003 n. 30 – Art. 4

Finalità

È una particolare modalità di prestazione lavorativa avente lo scopo di regolamentare le prestazioni occasionali “accessorie” – cioè, non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario – e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (*voucher*). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto, tuttavia, alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 € netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e fino al 31 marzo 2011, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 € per anno solare.

Beneficiari

Committenti

I committenti beneficiano di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Possono essere: famiglie, enti senza fini di lucro, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori, committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari). Gli enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.

Prestatori

I prestatori possono integrare le proprie entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Il *voucher*, inoltre, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Possono essere: pensionati, studenti nei periodi di vacanza, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2009-2010 e fino al 31 marzo 2011), lavoratori in part-time (anno 2010 e fino al 31 marzo 2011), altre categorie.

Modalità di richiesta del sussidio

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:

- la procedura cartacea
- la procedura telematica
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati

La procedura telematica è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it,

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

1.11 Buoni Vacanze Italia

Riferimenti normativi

- L. 29 marzo 2001 n. 135 – Art. 10
- L. 24 dicembre 2007 n. 244 – Art. 2 comma 193 lettera b)
- D.P.C.M. 21 ottobre 2008, modificato con Decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 Luglio 2010

Finalità

I Buoni Vacanze Italia (BVI) sono un titolo di pagamento, da impiegare esclusivamente nel territorio nazionale, immediatamente spendibile e realizzabile in vari tagli. Vengono emessi dall'Associazione "Buoni Vacanze Italia" per tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti (beneficiari).

I soggetti – pubblici o privati – che acquistano i BVI da mettere a disposizione dei beneficiari, usufruiscono di un contributo statale, nel caso l'utilizzatore rientri in una delle categorie di reddito previste dalla normativa.

Il beneficiario può utilizzare i BVI per effettuare pagamenti presso le strutture turistiche convenzionate e godere di eventuali sconti e convenzioni disponibili per servizi significativi.

I BVI emessi devono essere utilizzati entro la data di validità indicata sul Buono stesso, ad esclusione del periodo dalla prima settimana di luglio fino all'ultima settimana di agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Beneficiari

Hanno diritto ad ottenere i BVI i nuclei familiari, con uno o più cittadini italiani o dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche, in base alla composizione familiare ed alle fasce di reddito stabilite.

I beneficiari dei BVI possono essere tutti i cittadini, tuttavia hanno diritto ad ottenere il contributo statale sui BVI solo i cittadini italiani maggiorenni, regolarmente residenti in Italia, il cui nucleo familiare sia composto da una o più persone e il cui livello di reddito, rapportato al numero di componenti del gruppo familiare, sia compreso nei limiti previsti dalla normativa. Il contributo statale può arrivare fino al 45% del valore del BVI, la cui quota restante deve essere messa a disposizione del beneficiario dal soggetto, pubblico o privato, dal richiedente titolare dell'iniziativa di sovvenzione.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta avviene attraverso una procedura on line, collegandosi al sito www.buonivacanze.it e cliccando sul tasto "richiesta buoni vacanze".

Il contributo statale può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare.

Informazioni aggiuntive

- www.buonivacanze.it

1.12 Buono scuola

Alla data di chiusura del presente documento l'iniziativa è confermata, ma ancora non si conoscono i criteri per le assegnazioni, né le risorse messe a disposizione per le quali è necessario attendere la pubblicazione del Bilancio e la definizione dei criteri di ripartizione (marzo 2011).

Riferimenti normativi

- L.R. 19 gennaio 2001 n. 1 (Regione Veneto)
- D.G.R. 9 MARZO 2010 n. 633

Finalità

Il buono scuola è un contributo erogato dalla Regione del Veneto per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza, o di attività didattica di sostegno (per studenti diversamente abili). Per accedere al contributo è necessario aver sostenuto per ogni figlio, nell'anno scolastico di riferimento, una spesa di almeno 200 € per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione Scolastica. Nel caso di alunni diversamente abili le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno (in orario scolastico) vengono rimborsate fino ad un massimo di 15.000 €.

Beneficiari

Il sussidio è rivolto alle famiglie con figli, residenti nella Regione del Veneto, che frequentano Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado Statali, Paritarie e Non Paritarie, oppure Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. L'accesso è riservato alle famiglie con ISEE non superiore 40.000,00 € (per gli alunni diversamente abili tale vincolo non sussiste). Sono previste 3 fasce di situazione economica:

- Fascia 1: da 0 a 17.000 €;
- Fascia 2: da 17.000,01 € a 30.000 €;
- Fascia 3: da 30.000,01 € a 40.000 €.

L'importo del contributo varia in funzione della fascia di appartenenza.

Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

Per gli studenti diversamente abili, il contributo può essere richiesto indipendentemente dalla situazione economica equivalente.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta va presentata presso l'Istituzione Scolastica/Formativa dello studente, entro i termini indicati dall'apposito bando pubblicato nel corso dell'anno scolastico. Il modulo di domanda è disponibile presso i comuni, gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e le istituzioni scolastiche e formative, o si scarica dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
- Numero Verde 800.177707 (LUN-VEN 08.30-14.00)

1.13 Buono borsa di studio

Alla data di chiusura del presente documento l'iniziativa è confermata, ma ancora non si conoscono i criteri per le assegnazioni, né le risorse messe a disposizione per le quali è necessario attendere la pubblicazione del Bilancio e la definizione dei criteri di ripartizione (aprile 2011).

Riferimenti normativi

- L. 10 marzo 2000 n. 62
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n. 106
- D.G.R. 3 agosto 2010 n. 2035

Finalità

Il buono borsa di studio è un contributo erogato dalla Regione del Veneto al fine di sostenere l'istruzione dei figli delle famiglie con redditi bassi.

Per accedere al contributo, è necessario aver sostenuto, durante l'anno scolastico in corso, una spesa complessiva uguale o superiore a 51,65 €, per la frequenza, il trasporto pubblico scolastico, la mensa e i sussidi scolastici.

L'ammontare del contributo è compreso tra 200 e 300 €, in funzione del livello d'istruzione.

Beneficiari

Il sussidio è rivolto alle famiglie delle studentesse e degli studenti, residenti nella Regione Veneto, che frequentano le istituzioni scolastiche statali e paritarie, primarie, secondarie di I e II grado, nonché le istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese scolastiche.

L'accesso è riservato alle famiglie con ISEE inferiore o uguale ad € 12.405,09 €.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta va presentata al comune di residenza dello studente, entro i termini indicati dall'apposito bando pubblicato all'inizio dell'anno scolastico, utilizzando il modulo disponibile presso i comuni, gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e le istituzioni scolastiche e formative, o scaricando tale modulo dal sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb>

Informazioni aggiuntive

- Siti web dei comuni
- www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Istruzione+e+diritto+allo+studio
- <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb>

1.14 Carta acquisti

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 25 giugno 2008 n. 147 – Articolo 81, comma 32 e 33

Finalità

È una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas, per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, ma, anziché essere addebitate al titolare della Carta, le spese effettuate con la Carta Acquisti, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta Acquisti vale 40 € al mese e viene ricaricata ogni bimestre con 80 €. La prima ricarica avviene al momento della presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

Con la Carta si potranno effettuare degli acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard ed usufruire di sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, nonché accedere alla tariffa elettrica agevolata, godere dell'agevolazione sul pagamento del canone di abbonamento alla rete telefonica fissa ed acquistare prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Beneficiari

La Carta Acquisti viene concessa ad anziani di età non inferiore ai 65 anni e o a bambini d'età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Modalità di richiesta del sussidio

Tutte le informazioni relative ai requisiti ed alla documentazione per la presentazione della domanda sono disponibili presso gli Uffici Postali e l'INPS. La Carta Acquisti si potrà richiedere negli Uffici Postali, presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.

Informazioni aggiuntive

- www.mef.gov.it/carta_acquisti/
- www.lavoro.gov.it/Lavoro/CartaAcquisti/
- www.inps.it

1.15 *Interventi una tantum per spese straordinarie ed urgenti*

Riferimenti normativi

- L.R. 11 marzo 1986 n. 2 – Art. 3 (Regione Veneto)

Finalità

È un sussidio che prevede l'erogazione di un contributo *una tantum* (cioè non ripetibile) per spese straordinarie ed urgenti che le famiglie sono costrette a sostenere in particolari situazioni di vita.

Il contributo può essere richiesto per: spese relative a una grave situazione economica (rate mutuo alloggio, affitti, spese condominiali, bollette per il riscaldamento) causata da perdita del posto di lavoro, malattia improvvisa o decesso di un componente del nucleo portatore di reddito, parti gemellari e plurigemellari; spese per interventi sull'alloggio di proprietà (per garantire le normali condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza dell'abitazione); spese sociali (viaggio, alloggio, vitto) sostenute da singoli cittadini o famiglie in occasione di interventi chirurgici, previsti dal Servizio Sanitario regionale.

Il contributo erogato può coprire una percentuale di spesa compresa tra il 60 e il 100%, con massimali compresi tra 3.000 € e 10.000 €, in funzione della tipologia di spesa e dell'ISEE.

Beneficiari

Il sussidio è rivolto a cittadini e nuclei familiari in carico presso i servizi sociali dei comuni di residenza e con ISEE inferiore a 30.000 €.

Modalità di richiesta del sussidio

Il sussidio può essere richiesto presso i Servizi Sociali del proprio comune, presentando la certificazione ISEE e la documentazione relativa alle spese per le quali si chiede il rimborso.

Informazioni aggiuntive

- Servizi Sociali del comune di residenza

1.16 Assegno di maternità dei Comuni

Riferimenti normativi

- L. 23 dicembre 1998 n. 448 – Art. 66

Finalità

È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento pre-adoattivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta. L'assegno viene erogato per un importo complessivo di 1.556,35 €, in caso di madre non lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero, se, durante il periodo di maternità, non spetta né l'indennità di maternità dell'Inps né la retribuzione. Se, invece, la madre ha percepito l'indennità di maternità dell'Inps o la retribuzione per un importo inferiore a quello dell'assegno, quest'ultimo viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Beneficiari

È un sussidio che spetta:

- alle madri, cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso o di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) – inferiore a € 32.448,22 (per il 2010).

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

L'assegno è pagato dall'Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Informazioni aggiuntive

- <http://servizi.inps.it/portal/>
- Siti web dei comuni

1.17 *Assegno di cura per non autosufficienti*

Riferimenti normativi

- L.R. 25 febbraio 2005 n. 9 – Art. 26 (Regione Veneto)

Finalità

L'assegno sostiene la scelta della persona non autosufficiente di continuare a vivere nel proprio domicilio, supportando la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autonoma.

L'importo dell'assegno varia da 53,00 a 267,00 € mensili, con eventuale maggiorazione per l'assistente familiare varia da 51,00 a 267,00 € mensili e ulteriori maggiorazioni nel caso di particolari patologie (anno 2009).

L'assegno viene erogato con cadenza semestrale.

Beneficiari

La condizione di non autosufficienza e l'adeguatezza delle cure vengono verificate dall'assistente sociale e dal medico curante.

L'accesso al sussidio è riservato ai nuclei familiari con residenza nel Veneto e con ISEE pari o inferiore a 15.444,83 €

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda va presentata ai Servizi Sociali del comune di residenza della persona interessata o allo sportello integrato dei Servizi Sociali e sanitari dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza.

Informazioni aggiuntive

- <http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Assegno+di+cura+2010.htm>
- Siti web dei comuni

1.18 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente)

Riferimenti normativi

- L. 13 maggio 1988 n. 153

Finalità

L'assegno familiare per lavoratori dipendenti è un sussidio che è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per es. indennità di disoccupazione, indennità di maternità, CIG, indennità di malattia), con un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge e valide dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

In alcune condizioni, l'assegno può essere pagato al coniuge.

L'importo dell'assegno varia in funzione della tipologia, del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare e viene erogato direttamente dal datore di lavoro. Nel caso di particolari situazioni (per es. ditte cessate o fallite), o nel caso di titolari di prestazioni previdenziali e dei pensionati da lavoro dipendente, l'assegno, è corrisposto direttamente dall'INPS.

Il reddito di nucleo deve essere costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori a 1.032,91 €.

L'assegno spetta dall'inizio dell'attività lavorativa fino – ovvero da quando si verificano le condizioni per farne richiesta – alla cessazione dell'attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

Beneficiari

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:

- richiedente
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda deve essere presentata su appositi moduli, differenziati per categoria:

- dai lavoratori dipendenti privati, al datore di lavoro;
- dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali, alla Sede INPS territorialmente competente;
- dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente.

Informazioni aggiuntive

- www.inps.it

1.19 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori parasubordinati)

Riferimenti normativi

- L. 13 maggio 1988 n. 153

Finalità

È una prestazione per i nuclei familiari dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi che non siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria, con un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge e valide dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

In alcune condizioni, l'assegno può essere pagato al coniuge.

L'importo dell'assegno varia in funzione della tipologia, del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare e viene erogato direttamente dall'INPS.

L'assegno spetta per i mesi coperti da specifica contribuzione nei limiti della prescrizione quinquennale.

Il reddito di nucleo deve essere costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro parasubordinato. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori a 1.032,91 €.

Beneficiari

L'assegno spetta ai lavoratori parasubordinati italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:

- richiedente
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente, mediante lo specifico modulo.

Informazioni aggiuntive

- www.inps.it

1.20 Assegno per il nucleo familiare (lavoratori agricoli)

Riferimenti normativi

- L. 13 maggio 1988 n. 153

Finalità

È una prestazione per i nuclei familiari dei lavoratori agricoli dipendenti, con un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge e valide dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

L'importo dell'assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).

In alcune condizioni, l'assegno può essere pagato al coniuge.

Il reddito di nucleo deve essere costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori a 1.032,91 €.

L'assegno spetta dall'inizio dell'attività lavorativa fino – ovvero da quando si verificano le condizioni per farne richiesta – alla cessazione dell'attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

Beneficiari

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti agricoli italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:

- richiedente
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda deve essere presentata:

- dagli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate alla Sede INPS territorialmente competente, mediante specifico modello;
- dagli impiegati e, dall'1.10.2007, anche dagli operai agricoli a tempo indeterminato, nei casi previsti dai CCNL, al datore di lavoro, mediante specifico modello.

Informazioni aggiuntive

- www.inps.it

1.21 *L'assegno di sostegno per famiglie con almeno 3 figli*

Riferimenti normativi

- L. 23 dicembre 1998 n. 448 – Art. 65
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 – Art. 14
- D.P.C.M. 25 maggio 2001 n. 337

Finalità

È un sussidio che viene erogato dall'INPS, su concessione del Comune, per sostenere le famiglie con almeno 3 figli minori.

L'importo del sussidio, per il 2009, è pari a 128,89 €/mese per tredici mensilità e la prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori e cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISEE, o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

Beneficiari

Nuclei famigliari con almeno 3 figli minori con un valore ISEE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno, che per l'anno 2009 è pari a 23.200,30 € per nuclei familiari con 5 componenti. È necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

Modalità di richiesta del sussidio

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, presso i comuni di residenza.

Informazioni aggiuntive

- www.inps.it
- Siti web dei comuni

1.22 Agevolazioni canone RAI

Riferimenti normativi

- L. 24 dicembre 2007 n. 244 – Art. 1 comma 132

Finalità

Si tratta dell'esonero dal pagamento del canone Rai per la televisione posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell'agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri. Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un'istanza di rimborso.

Beneficiari

Persone con almeno 75 anni d'età che nell'anno precedente hanno avuto, insieme con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 €.

Modalità di richiesta del sussidio

I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, per compilare ed inviare il modulo di richiesta d'esenzione.

Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. Negli anni successivi non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione. Relativamente al 2010, la richiesta può essere presentata fino al prossimo 30 novembre.

Chi, infine, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 possono chiederne il rimborso, tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Informazioni aggiuntive

- www.agenziaentrate.gov.it

1.23 *Riduzione/Esenzione canone fisso telefonico*

Riferimenti normativi

- Delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 314/00/CONS del 01.06.2000 e N. 330/01/CONS del 01.08.2001

Finalità

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici debbano proporre condizioni economiche agevolate per rendere accessibili i servizi telefonici anche ai consumatori a basso reddito o in situazioni di disagio economico-sociale.

In presenza di specifiche condizioni, le agevolazioni economiche prevedono l'esenzione del 50% o totale del canone mensile di abbonamento relativo al servizio telefonico di abitazione privata.

La condizione economica agevolata del 50% decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte di Telecom Italia o, nel caso di agevolazione chiesta su un nuovo impianto, dalla data di attivazione della linea telefonica. La riduzione ha la stessa durata di validità della data di scadenza riportata sull'Attestato ISEE. La richiesta di agevolazione, pertanto, va rinnovata annualmente.

La condizione economica agevolata del 100% sull'importo mensile di abbonamento della linea telefonica decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte di Telecom Italia o, nel caso di nuovo impianto, dalla data di attivazione della linea telefonica. La durata è indeterminata.

Beneficiari

L'agevolazione si rivolge a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 6.713,94 € al cui interno sia presente un titolare di pensione di invalidità civile o un titolare di pensione sociale o una persona al di sopra dei 75 anni di età o il capofamiglia in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia o comprenda una persona sorda, definita tale ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di comunicazione di cui alla Legge n. 508 del 1988 e successive modifiche, l'esenzione ammissibile è del 100%.

Modalità di richiesta del sussidio

Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è necessario compilare l'apposito modello predisposto da Telecom Italia ed inviarlo, insieme a tutta documentazione a supporto, via Fax al Numero Verde 803308314 o in alternativa a: Telecom Italia – Servizio Clienti Residenziali – Casella Postale 211 – 14100 Asti.

I modelli per la richiesta di riduzione/esenzione sono disponibili nel sito di Telecomitalia e presso gli uffici sotto indicati.

Informazioni aggiuntive

- www.telecomitalia.it/assistenza/info-consumatori/agevolazioni-economiche
- Negozi della rete di vendita di Telecom Italia
- Strutture territoriali delle Associazioni dei Consumatori
- CAF
- Sedi I.N.P.S.
- Sedi dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
- Strutture territoriali dell'Ente Nazionale Sordi e sito istituzionale www.ens.it

1.24 Agevolazioni per la navigazione Internet

Riferimenti normativi

- Delibere dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni n. 514/07/CONS e n. 202/08/CONS

Finalità

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito le seguenti agevolazioni per la navigazione in Internet:

- riduzione del 50% del canone mensile ADSL per chi ha o richiede un collegamento ADSL flat;
- riduzione del 50% del canone mensile ADSL per chi ha o richiede un collegamento ADSL semiflat (in cui vi è un canone che copre le prime ore di navigazione);
- navigazione Internet gratuita per collegamenti dial-up su linee analogiche o ISDN, attraverso la numerazione 702 0187187.

Le agevolazioni di navigazione non sono retroattive e decorrono entro 15 giorni dal giorno di ricezione della richiesta da parte dell'ente fornitore, o entro 15 giorni dal giorno di attivazione della linea telefonica, nel caso di attivazione di linea telefonica. Tali agevolazioni hanno durata indeterminata.

Beneficiari

Hanno diritto a richiedere le agevolazioni per la navigazione in Internet le persone appartenenti ad un nucleo familiare nel cui ambito vi sia una persona cieca totale, definita tale ai sensi della legge n. 138 del 2001 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche.

Modalità di richiesta del sussidio

Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è necessario compilare l'apposito modello predisposto da Telecom Italia ed inviarlo, insieme a tutta documentazione a supporto, via Fax al Numero Verde 803308314 o in alternativa a: Telecom Italia – Servizio Clienti Residenziali – Casella Postale 211 – 14100 Asti.

I modelli per la richiesta di esenzione sono disponibili nel sito Telecomitalia e presso gli uffici sotto indicati.

Informazioni aggiuntive

- www.telecomitalia.it/assistenza/info-consumatori/agevolazioni-economiche
- Negozi della rete di vendita di Telecom Italia
- Sedi delle principali Associazioni di categoria

2 Le misure per le imprese agricole

2.1 Agevolazioni per il credito di esercizio

Riferimenti normativi

- L.R. 7 agosto 2009 n. 16 – Art. 2 (Regione Veneto)

Finalità

L'intervento ha la finalità di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve termine effettuate dalle banche. Il sussidio prevede l'erogazione di un contributo a copertura degli interessi dovuti alla banca per l'erogazione di prestiti erogati per sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo-culturale, fino alla vendita dei prodotti.

L'aiuto può essere erogato solo per prestiti a breve termine (con durata massima pari 360 giorni) contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli e il cui ammontare minimo e massimo sia compreso tra i valori stabiliti nei bandi per l'assegnazione delle risorse.

L'entità del contributo può arrivare a coprire fino al 100% degli interessi dovuti agli istituti di credito, fino ad un massimo di 2.500 €. Il contributo è erogato nella forma di aiuto *de minimis* ed è liquidato direttamente al beneficiario, in unica soluzione alla prevista scadenza.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che:

- siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

Nella concessione dell'agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta del contributo può essere fatta solo a seguito della pubblicazione di un apposito bando da parte dell'amministrazione regionale. Le richieste vengono inviate ad AVEPA (presso le sedi distaccate competenti per territorio) alla quale nel caso specifico spetta la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti, nonché la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria e di liquidazione dei benefici.

Informazioni aggiuntive

- www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/
- www.avepa.it

2.2 Agevolazioni per il consolidamento di passività onerose

Riferimenti normativi

- L.R. 7 agosto 2009 n. 16 – Art. 3 (Regione Veneto)
- L.R. 12 dicembre 2003 n. 40 – Art. 57 e 58 (Regione Veneto)
- D.G.R. n. 1782 del 6 luglio 2010

Finalità

L'intervento ha la finalità di sostenere le imprese agricole per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.

Gli aiuti vengono erogati dalla specifica sezione del Fondo di rotazione per il Settore primario e consistono in un finanziamento agevolato per la copertura di esposizioni bancarie a breve termine. I finanziamenti sono concessi sotto forma di aiuto *de minimis* ed avranno le seguenti caratteristiche:

- quota di intervento del fondo di rotazione pari al 50% e copertura fino al 100% della esposizione bancaria ammissibile;
- limiti minimo e massimo dei finanziamenti agevolati distinti per tipologia di investimento, nel seguente modo:
 - 15.000 € e 75.000 €, per investimenti nel settore della produzione primaria;
 - 25.000 € e 200.000 €, per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- durata di 5 anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento (max. 1 anno).

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria. Le aziende devono disporre dei seguenti requisiti minimi:

- titolari imprenditori agricoli nella forma prevista dall'art. 2 della L.R. 40/2003, in possesso dei seguenti requisiti: imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, età inferiore a 65 anni, possesso di sufficiente capacità professionale;
- codice attività ricompreso nella categoria A.01 della classificazione ISTAT 2007, con esclusione dei codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7
- avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE) ed aver effettuato gli investimenti nel Veneto.

Modalità di richiesta del sussidio

La richiesta va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A., tramite l'intermediario finanziario prescelto ed utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet www.venetosviluppo.it.

Informazioni aggiuntive

- www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/
- www.venetosviluppo.it

3 Le misure per le imprese artigianali, industriali e di servizio¹

3.1 *Interventi finanziari anticrisi alle PMI*

Riferimenti normativi

- L.R. 18 gennaio 1999 n.1 (Regione Veneto)
- L.R. 9 febbraio 2001 n. 5 (Regione Veneto)
- L.R. 17 gennaio 2002 n. 2 (Regione Veneto)
- L.R. 4 novembre 2002 n. 33 (Regione Veneto)
- D.G.R. 30 novembre 2009 n. 3703 (Regione Veneto)

Finalità

Il sussidio consiste in un sostegno finanziario e creditizio in favore delle PMI attuato mediante i Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. per fabbisogni derivanti da: a) crediti insoluti; b) crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni; c) rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali per un importo non superiore all'ammontare delle rate di un anno calcolato sulla base delle rate degli ultimi 12 mesi; nonché i rimborsi di finanziamenti non agevolati per le sole quote interessi.

Beneficiari

Possono accedere al contributo PMI dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo del territorio della regione Veneto.

Modalità di richiesta del sussidio

Le domande possono essere inoltrate a Veneto Sviluppo S.p.A., utilizzando la modulistica disponibile nel sito istituzionale.

Informazioni aggiuntive

- www.venetosviluppo.it

¹ La misura, scaduta il 31/12/2010, dovrebbe essere prorogata per tutto il 2011; tuttavia, tale informazione è ancora ufficiosa. A breve, la Regione Veneto dovrebbe darne conferma.

3.2 *Riscossione di crediti dalle pubbliche amministrazioni*

Riferimenti normativi

- L. 28 gennaio 2008 n. 2 – Art. 9 comma 3 e 3-*bis*
- Ministro Economia e Finanze D.M. 19 maggio 2009

Finalità

La misura intende favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace S.p.A. (compagnia italiana di assicurazione specializzata nella copertura dei rischi di credito a breve termine) nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. A tale scopo è possibile:

- assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni
- assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
- riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

Beneficiari

Imprese di produzione di beni o di servizi

Modalità di richiesta del sussidio

Richiesta alla Sace S.p.A.

Informazioni aggiuntive

www.sace.it

3.3 *Indennizzi per le imprese commerciali in crisi*

Riferimenti normativi

- D. Lgs. 28 marzo 1996 n. 207
- L. 28 gennaio 2008 n. 2 – Art. 19-ter

Finalità

La misura prevede l'erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'indennizzo corrisponde all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di età, se uomo, ovvero il 60 anno di età, se donna.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

Beneficiari

Sono beneficiari della misura i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso una qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Modalità di richiesta del sussidio

La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti obbligatori.

La richiesta di indennizzo deve essere presentata entro il 31 gennaio 2012.

Informazioni aggiuntive

www.inps.it

4 Glossario

- **AVEPA** – L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è l’Organismo Pagatore regionale, voluto dall’Unione Europea (UE) e creato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore dell’agricoltura e del mondo rurale stanziati dal Fondo Europeo Agricolo e per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato Italiano e dalla Regione Veneto
- **CAAF** – Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale è il servizio istituito nel 1992 che funge da tramite tra i contribuenti (privati e imprese) e l’amministrazione finanziaria, offrendo un’articolata gamma di servizi, tra cui assistenza fiscale, trasmissione telematica di documenti e modelli, rilascio di Visti di Conformità sulla tenuta delle scritture contabili e sulle dichiarazioni di Asseverazione agli Studi di Settore (imprese).
- **Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale** – E’ un’organismo che raggruppa i Comuni dell’area definita Veneto Orientale, che comprende i 20 Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto. I principali compiti della Conferenza sono volti alla promozione delle iniziative localizzate nell’area e a favorire il decentramento amministrativo. La Conferenza dei Sindaci è riconosciuta dalla Regione Veneto con la LR 16/93 del 22 giugno 1993 “Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel veneto orientale”.
- **De Minimis** – È una norma comunitaria (Reg. CE 1998/2006) che stabilisce che alcuni aiuti e sovvenzioni erogate da enti pubblici alle imprese possono essere concessi senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione comunitaria, in quanto si considera che essi non ledano il principio di libera concorrenza. In particolare possono essere considerati De Minimis (e quindi non considerati “aiuti di stato”) i sussidi inferiori a 200.000 € in 3 anni (100.000 € per il settore del trasporto su strada). Per il settore agricolo è vigente una norma apposita (Reg. CE 1535/2007) che fissa il limite a 7.500 €, sempre riferito a 3 annualità.
- **ISEE** – L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). È stato istituito dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, integrato con Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130
- **ISMEA** – L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l’informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.
- **SACE S.p.A.** – La Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A. è un’agenzia di credito all’esportazione controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accanto alla finalità principale di fornire polizze assicurative alle imprese italiane per transazioni all’estero offre anche altri servizi alle imprese, come assicurazione del credito e rilascio di cauzioni per polizze fidejussorie.

- **UDE** – L'Unità di Dimensione Economica è un parametro che esprime le dimensioni complessive di un'azienda agricola, a partire dalle superfici utilizzate per le diverse colture e dal numero di capi di bestiame allevati. È basata sul Reddito Lordo Standard (1 UDE = 1.200 € di RLS) un parametro che assegna un valore economico fisso rapportato all'ettaro di superficie coltivato o capo allevato.
- **URP** – Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico sono gli sportelli che facilitano il rapporto dei cittadini con le istituzioni pubbliche, fornendo informazioni, aiutando ad orientarsi nella pubblica amministrazione, favorendo la trasparenza amministrativa. In Italia sono stati istituiti con il D. Lgs. 29/1993 (successivamente abrogato) e sono stati resi obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni dalla Legge 150/2000.

5 Riferimenti operativi presso i comuni della Venezia Orientale

Annone Veneto

- Ufficio Servizi Sociali
Via Piazza Vittorio Veneto 1
Tel. 0422.769702 int. 7 – Fax 0422.769949 – E-mail:
Responsabile: Dott.ssa Paola Lucchetta
Orario: LUN 13.30-17.30; MER - VEN 10.00-12.30

Caorle

- Settore Servizi Sociali – Servizi alla persona
Via Roma, 26
Tel. 0421.219207/263 – Fax 0421.319302– E-mail: servizisociali@comune.caorle.ve.it
Responsabili: sig.ra Micaela Maran e sig. Sandro Buoso
Orario: LUN-MER-VEN 09.30-12.30; MAR - GIO 16.00-17.00

Ceggia

- Settore Anagrafe – Elettorale - Sociale
Via Piazza XIII Martiri, 3
Tel. 0421.329621 – Fax 0421.329703 – E-mail: ???
Responsabile: Dott.ssa Jantola Satu Canever
Orario: MAR 09.30-12.00; MER 10.00-11.00; GIO-VEN 09.30-11.00; SAB 09.00-12.00

Cinto Caomaggiore

- Assistente Sociale
Piazza S.Biagio 1
Tel. 0421.209534 – Fax 0421.241030 – E-mail: assistentesociale@cintocao.it
Responsabile: Sig. Masat Fiorenzo
Orario: MER 10.00-12.30

Concordia Sagittaria

- Settore Servizi alla Persona
Piazza G. Matteotti 21/a
Tel. 0421.270360 – Fax 0421.275364 – E-mail: comune@comune.concordiasagittaria.ve.it
Responsabile: Michelangelo Dal Pos
Assistente Sociale: Maria Teresa Perulli
Orario: LUN-VEN 10.00-12.00; MAR-MER 16.45-17.45

Eraclea

- Area dei Servizi al Cittadino
Palazzo Municipale - piano terra - Piazza Garibaldi 54
Tel. 0421.234290 – Fax 0421.234397 – E-mail: commercio@comune.eraclea.ve.it
Responsabile: Dott.ssa Barbara Barosco
Orario: MAR E VEN 8.30 - 12.30; GIO 16.00 - 17.30

Fossalta di Piave

- Area Servizi Sociali
P.zza IV Novembre, 17
Tel. 0421.679214 / 0421.679644 – Fax 0421/679697 –
E-mail: assistenza@comunefossaltadipiave.it -
E-mail: stefano.miola@comunefossaltadipiave.it
Responsabile: Stefano Miola
Orario: LUN-GIO 09.00 -11.00

Fossalta di Portogruaro

- Servizi Sociali dell'Unione dei comuni di Fossalta e Teglio Veneto
Piazza Risorgimento 10
Tel. 0421.249527 – Fax 0421.249579 – E-mail: servizi.sociali@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it
Responsabile: Dott. Filippo Pagano
Orario: LUN - MAR - VEN 10.00-12.00; GIO 16.30-18.30

Gruaro

- Ufficio Assistenza Sociale
Piazza Egidio Dal Ben, 9
Tel. 0421.206371 – Fax 0421.208413 – E-mail: cogru@adria.it
Responsabile: Mariarosa Rizzetto
Orario: dal LUN - SAB 10.00 - 12.30;
LUN - GIOV anche 15.00 -18.00

Jesolo

- Servizio Politiche Sociali
Via Sant'Antonio 14a
Tel. 0421.359182 – Fax 0421.359183 – E-mail: politiche.sociali@jesolo.it
Responsabile: Stefania Rossignoli
Orario: LUN VEN 09.00-13.00; MAR - GIO 15.00-17.30

Meolo

- Ufficio Servizi Sociali
Piazzale Donatori del Sangue, 1
Tel. 0421.347077 – Fax 0421.347079 – E-mail: sociale@comune.meolo.ve.it
Responsabile: Cosetta Rizzetto
Orario: LUN – MER - SAB 9,30 -12,30

Musile di Piave

- Ufficio Servizi Sociali
Via Piazza XVIII Giugno, 1
Tel. 0421.592248 - Fax 0421.52385 - E-mail: servizisociali@comune.musile.ve.it
Responsabile: Martina Ormenese
Orario: LUN - GIO ore 8.30 - 12.30
Le Assistenti sociali ricevono su appuntamento.

Noventa di Piave

- Ufficio Servizi Sociali
Piazza G. Marconi 1
Tel. 0421.65212 int. 221-232-241 – Fax 0421.658604 –
E-mail: donatella.maschietto@comune.noventadipiave.ve.it
Responsabile: Donatella Maschietto
Orario: LUN-MER-VEN 10.00-12.30; MAR - GIO su appuntamento

Portogruaro

- Servizi Sociali
Via Arma di Cavalleria 3
Tel. 0421.75535 – Fax 0421.285042 – E-mail : portogruaro.sociale@adria.it
Responsabile: dott.ssa Giuliana Pasqualini
Orari: LUN-VEN 10.00-12.00; MER 15.00-17.00
- URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza della Repubblica 1
Tel. 0421.277208 – Fax 0421-71217– E-mail: portogruaro@adria.it
Responsabile: Sig. Daniele Angelo Drigo
Orari: LUN-SAB 09.30-12.30; LUN -MER 15.00-17.00
- Numero Verde “linea diretta con i Cittadini” – 800-015079

Pramaggiore

- Servizi Sociali
Via Piazza Libertà 1
Tel. 0421.203687 – Fax 0421.203685 – E-mail: servizisociali@comune.pramaggiore.ve.it
Responsabile: Ass. Soc. Alessia Zanon
Orari: MAR - GIO 10.00 -12.00

S. Donà di Piave

- URP Sportello San Donà Informa
Piazza Indipendenza 14
Numero Verde 800267868 Tel. 0421.590200 – Fax 0421.590739 – E-mail:
dino.casagrande@sandonadipiave.net
Responsabile: Dott. Dino Casagrande
Orari: LUN-MER-VEN 09.00-12.00; GIO 15.00-18.00; SAB 09.00-12.00
Ufficio Servizi Sociali e Welfare locale
V.Libertà 12 Tel. 0421.590601 Fax 0421.54967 – E-mail: carla.veronese@sandonadipiave.net
Responsabile: Dott.ssa Carla Veronese
Orari: LUN-MER-VEN 08.30-12.00; MAR e GIO 17.00-18.00

S. Michele al Tagliamento

- Servizi alla Persona – Servizi Sociali
Piazza Libertà 2
Tel. 0431.516221/222 – Fax 0431.516312 – E-mail: servizi.sociali@comunesanmichele.it
Responsabile: Dott. Luigi Leonardi
Orari: LUN-MER-VEN 09.00-12.00; GIO 16.30-17.30

S. Stino di Livenza

- Ufficio Servizi Sociali
Piazza Aldo Moro 1
Tel. 0421.473911 – Fax 0421.473954 – E-mail: ass.sociale@sanstino.it
Responsabile: Dott. Roberto Del Bello
Orari: LUN-VEN 09.30-12.30; MAR e GIO 17.00-18.00

Teglio Veneto

- Viene svolto nell'ambito dell'Unione dei Comuni con Fossalta di Portogruaro (Vedi)

Torre di Mosto

- Settore Servizi Sociali
Piazza Indipendenza 1
Tel. 0421.324440 – Fax 0421/326154 – E-mail: servizisociali@torredimosto.it
Responsabile: Assistente Sociale Federica Gemignani
Orario: solo su appuntamento

GUIDA AI SUSSIDI ANTICRISI 2011

Un'iniziativa di:

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale

Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro Venezia

Telefono: 0421-394202

Telefax: 0421-390728

vegal@vegal.net

www.vegal.net/conferenzasindaci

Autore:

VeGAL

Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro Venezia

Telefono: 0421-394202

Telefax: 0421-390728

vegal@vegal.net

www.vegal.net

Testi a cura di:

STARTER srl

Via G. Montanari, 10 I – 35136 Padova PD

Telefono e telefax: 049.723822

info@starterweb.it

Contributo

Regione Veneto

LR n. 16/93 – anno 2009

Assessorato alle Politiche degli Enti Locali e del Personale